N. 2965/24 R.G. Mod. 21

Documento già anonimizzato,
liberamente condivisibile

Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Pescara

RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE

art. 408 c.p.p.

Al Sig. Giudice per le indagini preliminari
Sede

Il Pubblico Ministero,

Letti gli atti relativi al procedimento penale indicato in epigrafe, iscritto nei confronti di

D F, in atti generalizzata, per il reato di cui all'art. 473 c.p., commesso in luogo e data da accertare

OSSERVA

Per il presente procedimento va formulata richiesta di archiviazione poichè gli elementi acquisiti nel corso delle indagini non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna, in quanto il reato ipotizzato non appare integrato in tutti i suoi elementi costitutivi, oggettivi e soggettivi, anche alla luce delle dichiarazioni rese dall'indagata in sede di escussione ai sensi dell'art. 350 c.p.p..

La D ha INFATTI spiegato di non essere assolutamente a conoscenza dell'esistenza di un marchio registrato denominato "apericoda" – circostanza peraltro del tutto verosimile, trattandosi di un marchio certamente non rinomato e sconosciuto ai più, peraltro un marchio registrato dalla stessa querelante G P solo come marchio difensivo di quello primario "apericane"– e di aver utilizzato in assoluta buona fede l'espressione "apericoda" per pubblicizzare un evento di beneficenza da lei organizzato il 13.06.2023 in qualità di Presidente dell'ENPA di Ofena e finalizzato alla raccolta dei fondi necessari al trasferimento a Torino e Recanati di alcuni cani presenti in un rifugio per animali di Capestrano, dunque un evento senza alcuno scopo di lucro, come dettagliatamente argomentato dall'indagata anche mediante produzione di documentazione. L'indagata ha inoltre precisato di aver appreso dell'esistenza dei marchi registrati dalla G solo allorquando veniva contattata da quest'ultima a settembre 2023, a distanza di ben due mesi dal predetto evento da lei organizzato.

Orbene appare evidente che nella mera utilizzazione della predetta espressione "apericoda" per

maggiori informazioni:
https://aliprandi.org/blog

organizzare un solo evento benefico senza scopo di lucro, e quindi non destinato a possibili consumatori, non possano ravvisarsi gli estremi né della contraffazione, che consiste nella abusiva riproduzione della rappresentazione grafica o altrimenti espressiva dei contrassegni citati in modo da creare confusione nel pubblico dei consumatori sull'autentica provenienza del prodotto, né dell'alterazione, che consiste nella falsificazione parziale della rappresentazione grafica o altrimenti espressiva dei contrassegni citati mediante l'eliminazione o l'aggiunta di elementi costitutivi marginali.

Peraltro è fatto notorio che le espressioni "apericoda", "aperibau", "aperigatto", etc. sono di uso comune e vengono frequentemente utilizzate da associazioni di volontariato per la tutela di animali per promuovere eventi di beneficenza finalizzati alla raccolta fondi per animali in difficoltà. Ma è del tutto evidente che associazioni di questo tipo non utilizzino tali termini per richiamare abusivamente il marchio dell'attività commerciale della G[redacted], che essendo di fatto sconosciuto ai più, non darebbe neppure alcun impulso pubblicitario all'evento benefico.

In ogni caso, quand'anche si volesse ritenere sussistente il reato ipotizzato, si tratterebbe comunque di un'ipotesi di particolare tenuità dell'offesa, ricorrendo nel caso di specie tutti i presupposti di cui all'art. 131 bis c.p..

Pertanto, visti gli artt. 408 e ss. c.p.p.,

CHIEDE

disporsi l'archiviazione del procedimento e la conseguente restituzione degli atti al proprio Ufficio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza e **per la notifica alla querelante dell'avviso di cui all'art. 408, comma 2, c.p.p..**

Pescara, 29.01.2026

Il Sostituto Procuratore della Repubblica
Dott.ssa Benedetta SALVATORE

FIRMATO E DEPOSITATO
il 30/01/2026 alle ore 11:49
BENEDETTA SALVATORE

maggiori informazioni:
https://aliprandi.org/blog

2024/2965 NOTI R.G.N.R.
2026/842 NOTI G.I.P.

Tribunale di Pescara

Sezione Giudice per le indagini preliminari

DECRETO DI ARCHIVIAZIONE
- artt. 408 ss. c.p.p. -

Il Giudice per le Indagini Preliminari

visti gli atti del procedimento penale in epigrafe, iscritto nei confronti di:

D F , nata il a , residente in , difeso dall' avvocato di fiducia del foro di Pescara , sottoposto ad indagine per i reati previsti e puniti dai seguenti artt.:**art. 473 c.p.** accertato in data 28/6/2024 in Luogo Sconosciuto

persone offese:

G P , nata il a , residente in , pec: @pcert.postecert.it , difeso dall' avvocato di fiducia C G del foro di Modena

esaminata la richiesta di archiviazione presentata dal P.M.

osserva

La richiesta di archiviazione è meritevole di accoglimento per i motivi di seguito esposti.

D F per l'ipotesi di reato **art. 473 c.p.** accertato in data 28/6/2024 in Luogo Sconosciuto
Le ragioni addotte dal P.M. nella richiesta di archiviazione sono pienamente condivisibili e da intendersi qui integralmente trascritte. In particolare, la rilevata non sussistenza dell'ipotesi di reato astrattamente ipotizzabile a carico dell'indagato si coniuga con la inidoneità degli elementi in atti di formulare una ragionevole previsione di condanna o di applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca.

maggiori informazioni:
https://aliprandi.org/blog

P.Q.M.

D F per l'ipotesi di reato **art. 473 c.p.** accertato in data 28/6/2024 in Luogo Sconosciuto
Visti gli artt. 408, 411 c.p.p.
dispone l'archiviazione del procedimento perché gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna o di applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca.

Ordina la restituzione degli atti al Pubblico Ministero in sede.

Autorizza il rilascio di copie o certificati agli indagati, denuncianti, persone offese o loro difensori, regolarmente nominati, che ne facciano richiesta.

Il Giudice per le Indagini Preliminari
dott. **Anna Fortieri**

maggiori informazioni:
https://aliprandi.org/blog